

IL RETTORE

DECRETO N.62 del 13/03/2026

OGGETTO: Bando di selezione e modalità di ammissione per l'attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge del 9 settembre 2025 n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164, con riferimento al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 24 aprile 2025 n. 77 e alla Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 48 e 36 CFU – anno 2026.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 30 settembre 2011 e, in particolare, l'Allegato B di cui costituisce parte integrante;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 2 maggio 2024 n. 639 e, in particolare, l'Allegato A di cui costituisce parte integrante;

VISTI il decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 24 aprile 2025 n. 77 recante come titolo "Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106";

VISTO il decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26;

VISTA la Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026;

VISTA la delibera del Senato Accademico dell'Università Telematica Universitas Mercatorum del 03/03/2026;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università Telematica Universitas Mercatorum del 05/03/2026 2026;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 09 marzo 2026 n. 41

VISTO il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito del 12 marzo 2026 n. 404

TENUTO CONTO di tutti i **VISTI** e delle altre considerazioni e note di cui alle premesse della normativa richiamata in oggetto e di quanto sopra specificato nelle premesse a tale decreto rettorale;

Per tutti i motivi elencati in premessa;

SENTITO il Direttore Generale;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

Il presente decreto rettorale (d'ora in poi: decreto) detta le disposizioni riguardanti l'attivazione, la selezione e le modalità di ammissione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge del 9 settembre 2025 n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164, con riferimento al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora in poi: M.I.M.) di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi: M.U.R.) del 24 aprile 2025 n. 77 (d'ora in poi: D.I.) e alla Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 48 e 36 CFU – anno 2026.

Art. 2

(Tipologie dei percorsi e posti disponibili)

1. Per l'anno 2026, e per ogni grado d'istruzione, sono attivate due tipologie di percorsi di specializzazione sul sostegno volti all'acquisizione di 48 CFU e di 36 CFU, i cui requisiti e modalità per l'attivazione dei suddetti percorsi rimangono disciplinati dal D.I. del 24 aprile 2025 n. 77, del quale, con decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26, viene modificato l'allegato A contenente i "*Contenuti dei crediti formativi*", che indica, per ogni area, i relativi ambiti e insegnamenti obbligatori nonché per ciascuno di questi la quantificazione dei Crediti da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, con riguardo, in specie, al percorso di 48 CFU, in considerazione della necessità di adeguare la denominazione dei gruppi scientifico disciplinari e dei settori scientifico disciplinari ivi indicata alle declaratorie presenti nell'Allegato A al decreto interministeriale del 2 maggio 2024 n. 639 e di cui alla Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 48 e 36 CFU – anno 2026.

2. I posti attivati, per cui è possibile presentare istanza d'iscrizione, sono i seguenti:

Grado d'istruzione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I^ grado	Scuola secondaria di II^ grado
48 CFU e 36 CFU: posti complessivi attivati	75	75	75	75

3. Si precisa, come da Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026, che la distinzione per ordine e grado di scuola dei percorsi di specializzazione, attivabili nell’ambito della presente procedura, ha valore meramente indicativo, stante il dettato normativo che consente l’iscrizione ai percorsi di specializzazione a tutti coloro in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106, come modificato dall’art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge del 9 settembre 2025 n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164.

Art. 3

(Requisiti e modalità di ammissione al percorso di specializzazione di 48 CFU)

1. Ai sensi della Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026, di cui all’art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge del 9 settembre 2025 n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164 e dell’art. 7 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, possono iscriversi a questi percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali, alla data del 24 aprile 2025, abbiano superato, presso un’Università estera legalmente accreditata nel Paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, se, contestualmente all’iscrizione al suddetto percorso, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento su tale sostegno. Alle modifiche introdotte dal presente comma si dà attuazione con il decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26.
2. Ai sensi della Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026, si evidenzia, infine, che l’iscrizione a tale percorso di specializzazione è subordinata alla rinuncia, da parte degli interessati, a ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, per la quale, alla data del 24 aprile 2025, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione di un provvedimento espresso.
3. In base all’art. 5, commi 3 e 4, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77:
 - tale rinuncia va comunicata al M.I.M. con le modalità statuite dall’art. 5, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77;
 - e ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77 e della Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026, all’atto di presentazione della domanda di iscrizione al percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Università gli estremi di tale rinuncia, di cui al capoverso immediatamente precedente.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77, siffatti corsisti devono conseguire, all'interno dei 48 CFU ivi prescritti, 12 CFU relativi all'attività di tirocinio.
5. Il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.
6. Il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.
7. L'Ateneo stila proprie graduatorie distinte per grado d'istruzione, precisando altresì quanto segue:
 - a) i 300 posti complessivi, di cui all'art. 2 del presente decreto, sono complessivi e totali per ciascuno dei quattro gradi d'istruzione, con riferimento globale sia a questo percorso di 48 CFU che al percorso di 36 CFU, e di cui anche al successivo art. 4 del presente decreto;
 - b) una volta dunque saturato il tetto complessivo dei 300 posti, al di là del numero delle domande regolarmente e generalmente pervenute per ciascuno dei 2 percorsi di cui al precedente comma a), l'Ateneo opera la conseguente assegnazione, di cui ai suddetti 2 percorsi di 48 CFU e di 36 CFU, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande in termini di giorni e di orari, comprensive del pagamento dell'importo di cui all'articolo 9 del presente decreto. In caso di eventuale ulteriore parità, nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, prevale il più giovane per età. In situazione, poi, di eccedenza di iscrizioni presso l'Università Telematica Universitas Mercatorum, questa provvederà, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE;
8. L'iscrizione ai percorsi, di cui all'oggetto del presente decreto, preclude la possibilità d'isciversi ai percorsi previsti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.
10. I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.
11. L'Ateneo provvederà a effettuare i dovuti controlli anche post-immatricolazione verificando i titoli auto-dichiarati. Pertanto, anche durante lo svolgimento o dopo la conclusione degli stessi percorsi, di cui al presente decreto, si effettueranno i procedimenti amministrativi del caso, escludendo i candidati che non risultassero in possesso dei titoli d'accesso dichiarati, con conseguente annullamento dell'avvenuta iscrizione e/o del titolo di abilitazione, ancorché già rilasciato.
12. L'accertamento della mancanza dei requisiti di accesso, con conseguente annullamento dell'iscrizione o del titolo conseguito, non comporta il diritto da parte dello studente ad ottenere la restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti all'Ateneo.

Art. 4

(Requisiti e modalità di ammissione al percorso di specializzazione di 36 CFU)

1. Possono iscriversi a tali percorsi, oltre a quanto già richiamato e statuito dalla Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026, e di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del presente decreto, coloro i quali siano in possesso dei requisiti statuiti dall’art. 2, comma 2, terzo periodo, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77, e abbiano, cioè, maturato, quale secondo requisito parimenti imprescindibile, alla data di presentazione della domanda di partecipazione a tale percorso, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto di sostegno sullo specifico grado scolastico d’interesse, intendosi così assolto, con siffatto servizio effettivo, il tirocinio. A tal fine, dovrà essere presentata, all’Università Telematica Universitas Mercatorum, una dichiarazione al riguardo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica (d’ora in poi: D.P.R.) del 28 dicembre 2000 n. 445, concernente l’effettivo possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado d’interesse.
2. Per anno scolastico s’intende, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno 2025.
3. Il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d’istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.
4. Il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.
5. L’Ateneo stila proprie graduatorie distinte per grado d’istruzione, precisando altresì quanto segue:
 - a) i 300 posti complessivi, di cui all’art. 2 del presente decreto, sono complessivi e totali per ciascuno dei quattro gradi d’istruzione, con riferimento globale sia a questo percorso di 36 CFU che al percorso di 48 CFU, similmente, per questo ultimo percorso, a quanto riportato nell’art. 3, comma 7, del presente decreto;
 - b) una volta dunque saturato il tetto complessivo dei 300 posti, al di là del numero delle domande regolarmente e generalmente pervenute per ciascuno dei 2 percorsi di cui al precedente comma a), l’Ateneo opera la conseguente assegnazione, relativamente al percorso di 36 CFU, secondo il criterio per il quale la suddetta assegnazione avviene sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande in termini di giorni e di orari, comprensive del pagamento dell’importo di cui all’articolo 9 del presente decreto. In caso di eventuale ulteriore parità nell’ordine cronologico di presentazione delle domande, prevale il più giovane per età. In situazione, poi, di eccedenza di iscrizioni presso l’Università Telematica Universitas Mercatorum, questa provvederà, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.

6. L'iscrizione comunque ai percorsi, di cui all'articolo 5, comma 6, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, preclude la possibilità d'isciversi ai percorsi previsti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.
7. I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.
8. L'Ateneo provvederà a effettuare i dovuti controlli anche post-immatricolazione verificando i titoli auto-dichiarati. Pertanto, anche durante lo svolgimento o dopo la conclusione degli stessi percorsi, di cui al presente decreto, si effettueranno i procedimenti amministrativi del caso, escludendo i candidati che non risultassero in possesso dei titoli di accesso dichiarati, con conseguente annullamento dell'avvenuta iscrizione e/o del titolo di abilitazione, ancorché già rilasciato.

Art. 5

(Titoli di accesso)

1. Costituiscono, altresì, requisito di accesso, per i percorsi di specializzazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, i seguenti titoli:
 - diploma magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'a.a. 2001/02;
 - laurea in Scienze della formazione primaria (valida per le scuole dell'infanzia e primaria);
 - laurea magistrale (valida per la scuola per la scuola secondaria di primo grado e/o secondo grado), di cui anche al D.I. del M.I.M. di concerto con il M.U.R. del 28 dicembre 2023 n. 255 e delle Tabelle ivi presenti, che ne costituiscono parte integrante (o titoli equipollenti quali lauree specialistiche, o lauree vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99);
 - diploma di specializzazione SSIS (per la scuola secondaria);
 - Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
 - conseguimento della certificazione PAS;
 - titolo COBASLID (per la scuola secondaria);
 - diplomi accademici di II[^] livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l'insegnamento dell'educazione musicale o di uno strumento;
 - diploma di Didattica della Musica (legge n. 268/2002);
 - concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al D.D.G. n. 82/2012;
 - concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 82/2012 (esclusivamente all'atto della costituzione del rapporto di lavoro);
 - sessioni riservate di abilitazione (D.M. 85/2005, D.M. 21/2005, D.M. 100/2004, O.M. 153/1999, O.M. 33/2000, O.M. 3/2001 ecc.);
 - titoli conseguiti all'estero e riconosciuti come abilitanti all'insegnamento con apposito decreto del Ministero competente, in relazione al grado o ai gradi di scuola per i quali sono stati ottenuti;

- diploma ITP (Insegnante Tecnico Pratico) coerente con le classi di concorso vigenti di cui alla tabella B del D.P.R. n. 19 del 14.02.2016 come aggiornata/integrata dalla tabella A del decreto del M.I.U.R. del 9 maggio 2017 n. 259 e successivi DD.MM in materia.

Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Per presentare la domanda, è necessario collegarsi all'indirizzo <https://www.unimercatorum.it/formazione-docenti>:

- selezionando il tipo di percorso;
- seguendo la procedura guidata e inserendo tutte le informazioni dovute (documento di riconoscimento, codice fiscale, titolo di studio, certificato/i relativo/i all'anno/anni di servizio, altro).

2. Si segnala altresì:

- che nel caso in cui, per la domanda relativa a un determinato percorso, il candidato non avrà indicato i titoli valutabili entro i termini e con le modalità previste nel presente decreto, ovvero all'interno della domanda, tali requisiti, anche se posseduti, non saranno presi in considerazione. La domanda presentata secondo le indicazioni riportate dalla procedura guidata è immodificabile;
- di procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda, come da articolo 9 del presente decreto. Il pagamento dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente decreto e unicamente tramite carta di credito, seguendo le indicazioni presenti nella procedura guidata. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo obbligatorio, versato all'atto della domanda, non sarà in alcun caso rimborsato da parte dell'Ateneo. In caso di mancato completamento della procedura e/o del mancato pagamento del contributo obbligatorio per la domanda, il candidato sarà automaticamente escluso;
- che, in caso di presentazione di più domande, non verrà rimborsato il contributo obbligatorio versato al momento della presentazione di tali domande, a esclusione del percorso per cui si procederà all'immatricolazione, secondo le modalità indicate all'articolo 9 del presente decreto;
- che è unicamente responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia corretta e completa entro la data di scadenza del presente decreto;
- che è cura e responsabilità del candidato accertarsi che tutta la documentazione inserita nella procedura sia completa, perché non sarà possibile variare e/o integrare la documentazione e i dati relativi a ogni specifica posizione;
- che, qualora dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini della domanda e della conseguente ammissione/immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., il candidato decadrà automaticamente d'ufficio dalla eventuale immatricolazione e non saranno rimborsate le tasse pagate dagli interessati;

- che per problemi di natura tecnica (accesso all'applicativo, pagamento del contributo, altro) nella compilazione online della domanda di ammissione, i candidati potranno rivolgersi all'indirizzo e-mail supporto.tecnico@unimercatorum.it;
- che, ai sensi del decreto del M.I.U.R. del 29 luglio 2022 n. 930, è consentita l'iscrizione contemporanea a uno dei percorsi specializzazione sul sostegno e ad altro corso di studio (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea, Laurea magistrale, altro) non a frequenza obbligatoria, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative, e previa, pertanto, certificazione attestante siffatta compatibilità con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative, di cui al presente decreto, rilasciata dall'Ateneo presso il quale coloro che presenteranno domanda, e ad essa da allegare, oppure autocertificazione, con riferimento agli articoli 45 e 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. e atti conseguenti che saranno adottati dall'Università Telematica Universitas Mercatorum;
- nondimeno qui evidenziando, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, che coloro, che sono in possesso dei requisiti come qui riportati nel presente decreto, possono presentare istanza d'iscrizione ai percorsi erogati dall'INDIRE ovvero da parte di qualunque altro Ateneo, ribadendo che, in caso di eccedenza di iscrizioni presso tali Atenei, questi – e, nella fattispecie, l'Università Telematica Universitas Mercatorum –, provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE.

Art. 7

(Titoli di studio esteri)

1. I candidati, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dovranno presentare la domanda nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal presente decreto.
2. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dovranno altresì allegare, in fase di perfezionamento della domanda su <https://www.unimercatorum.it/formazione-docenti>, un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto a uno dei titoli indicati all'articolo 5 del presente decreto. Il titolo dovrà essere tradotto e accompagnato dalla conferma di autenticità e dalla dichiarazione di valore o da altra documentazione relativa al suo valore.
3. Nel caso in cui non saranno disponibili i documenti entro la scadenza del presente decreto, sarà necessario allegare il certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti, corredato dalla traduzione in lingua italiana asseverata.
4. La documentazione suindicata dovrà essere, in ogni caso, presentata al momento della eventuale iscrizione secondo il termine fissato dal presente decreto.
5. La valutazione del titolo, ai soli fini dell'ammissione, sarà a cura della commissione esaminatrice che verrà nominata con apposito decreto rettorale. Il controllo formale del titolo verrà fatto all'atto dell'iscrizione e a seguito della presentazione in originale di tutta la documentazione richiesta.

6. I candidati con cittadinanza non-UE, residenti in Italia, potranno partecipare se in possesso di uno dei titoli di soggiorno. Il titolo di soggiorno dovrà essere posseduto alla data di scadenza del presente decreto.

Art. 8

(Termini di presentazione della domanda di iscrizione)

1. La presentazione della domanda di iscrizione e il pagamento del relativo contributo potranno essere effettuati dalla data di lunedì 16 marzo alle ore 17:00 e si chiuderanno il 23/03/2026 alle ore 23:59.
2. Oltre tale termine, non sarà più consentito presentare alcuna domanda. È unicamente responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione delle procedure.
3. Tutte le graduatorie saranno pubblicate il giorno 24/03/2026 e saranno scaricabili accedendo al seguente link <https://www.unimercatorum.it/formazione-docenti>.
4. Ai fini dell'immatricolazione, i candidati, collocati in posizione utile in graduatoria, riceveranno successiva e-mail, nella quale sarà reperibile il link per la formalizzazione dell'immatricolazione, che avverrà con la corresponsione della prima rata d'iscrizione. Si precisa che le uniche date di scadenza, relative al pagamento delle rate ai fini dell'immatricolazione, sono quelle indicate all'articolo 9 del presente decreto.
5. I candidati, collocati in posizione utile in graduatoria, potranno immatricolarsi a far data dal 24/03/2026 alle ore 14:00. Le suddette iscrizioni si chiuderanno il 26/03/2026 alle ore 14:00.
6. Decorso il termine perentorio fissato per il 26/03/2026 ore 14:00, si provvederà entro 01/04/2026 alle ore 14:00 alla ripubblicazione delle graduatorie, relativamente ai posti rimasti eventualmente vacanti, con la possibilità, per i candidati, risultanti in posizione utile, di potersi immatricolare, presentando la pertinente domanda d'immatricolazione e provvedendo al pagamento della prima rata d'iscrizione, a partire dalle ore 14:00 del 01/04/2026 ed entro e non oltre le ore 14:00 del 03/04/2026.
7. È responsabilità dei vincitori verificare che siano loro pervenute l'e-mail di cui sopra e quella contenente le credenziali di accesso alla piattaforma e contattare l'indirizzo e-mail supporto.tecnico@unimercatorum.it qualora, pur se presenti in graduatoria, non dovessero avere ricevuto le suindicate comunicazioni.
8. Le credenziali per l'accesso alla piattaforma saranno inviate via e-mail dopo l'esito favorevole del processo di immatricolazione. Tali credenziali saranno le medesime per tutta la durata del percorso di abilitazione.

Art. 9

(Scadenze e pagamenti)

1. I costi dei percorsi e le relative scadenze sono le seguenti:

Tipologia di contributo	Importo 36 CFU	Importo 48 CFU	Scadenza
Contributo obbligatorio	€ 100,00	€ 100,00	Contestualmente alla presentazione delle relative domande
I ^a rata	€ 216,00 comprensiva della marca da bollo virtuale	€ 366,00 comprensiva della marca da bollo virtuale	All'atto dell'immatricolazione per i candidati risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate il giorno 24/03/2026 All'atto dell'immatricolazione per i candidati risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate il giorno 01/04/2026
II ^a rata	€ 200,00	€ 350,00	15 aprile 2026
III ^a rata	€ 200,00	€ 350,00	15 maggio 2026
IV ^a rata	€ 200,00	€ 350,00	15 giugno 2026

Per il pagamento della **seconda rata** e/o delle successive è possibile utilizzare il **bonus docente**. Quindi non è possibile pagare la prima rata con il bonus docente. Chi fosse interessato a utilizzare questa modalità di pagamento dovrà collegarsi al sito cartadeldocente.istruzione.it e accedere alla sezione dedicata a “Formazione e aggiornamento”. All'interno di questa sezione, i candidati dovranno selezionare l'opzione “CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016”. Dopo aver scelto il corso desiderato, il sistema genererà un **codice identificativo** che dovrà essere stampato in formato PDF. Infine, per la validazione e l'utilizzo, tale codice dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail bonus@unimercatorum.it.

Art. 10

(Svolgimento e durata dei percorsi)

1. I percorsi erogati dall'Ateneo prevedono l'acquisizione, rispettivamente, di 48 CFU, come da art. 3 del presente decreto, e di 36 CFU, come da art. 4 del presente decreto.

2. I percorsi, di cui al precedente comma 1, si svolgono in non meno di tre mesi e si concludono entro il mese di giugno 2026.
3. I percorsi si articolano, in ordine alla tipologia di 48 CFU, in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto del M.I.U.R. del 30 settembre 2011 e in attività di tirocinio diversificate per grado d'istruzione. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.
4. I percorsi si articolano, in ordine alla tipologia di 36 CFU, in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.
5. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque, sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
6. Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche comunque sincrone, affidate a uno stesso docente, non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
7. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività.
8. In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti sono comunque tenuti a corrispondere l'intero importo previsto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.
9. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
10. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami s'intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
11. I percorsi si concludono con l'esame finale secondo le modalità indicate all'art. 14 del presente decreto.

12. I percorsi di specializzazione di cui al presente decreto avranno avvio, presumibilmente, il 25 marzo 2026 e si concluderanno entro il mese di giugno 2026, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente. Le attività didattiche potranno essere erogate secondo l'organizzazione definita dal calendario che sarà reso disponibile ai corsisti. In considerazione della necessità di concludere il percorso entro il 30 giugno 2026, il calendario didattico potrà prevedere una programmazione intensiva delle attività, con lezioni e laboratori distribuiti anche su più giornate della settimana. Le attività potranno svolgersi nei giorni feriali, in fascia serale e, ove necessario, anche nei giorni festivi o in prossimità delle festività, secondo quanto indicato nei calendari didattici.

13. Gli insegnamenti e i laboratori saranno impartiti prevalentemente dal mercoledì, alla domenica, fatte salve situazioni a oggi imprevedute e/o imprevedibili nelle giornate dal lunedì al giovedì le lezioni potranno svolgersi in fascia serale. Nei periodi in cui non sono previste attività dai calendari scolastici 2025/2026, potranno essere erogati anche nei giorni infrasettimanali.

14. L'Ateneo non effettuerà alcuna comunicazione circa l'inizio dei percorsi, ma sarà cura degli iscritti monitorare i relativi calendari e prenderne visione dal sito e dalla relativa piattaforma.

Art. 11

(Attività di tirocinio)

1. Esclusivamente per il percorso di 48 CFU è previsto lo svolgimento di attività di tirocinio diretto come stabilito dal D.I. del 24 aprile 2025 n. 77 e dalla Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026.
2. L'attività di tirocinio diretto non può essere svolta in modalità online, bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado d'istruzione.
3. Ai fini della definizione dell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, si applicano le disposizioni di cui al decreto del M.I.U.R. del 30 novembre 2012 n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2012 n. 291 e ai sensi della Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026.
4. Sarà cura dell'Ateneo provvedere alla stipula dei necessari atti convenzionali con le istituzioni scolastiche sedi di tirocinio.
5. I corsisti potranno svolgere il tirocinio diretto anche nei loro luoghi di residenza, o in prossimità di questi, e compatibilmente pure con le eventuali attività di docenza assolte nel periodo di attivazione del suddetto tirocinio.

Art. 12

(Rinuncia e recesso)

1. Il candidato che, avendone titolo, intenderà rinunciare all'immatricolazione, dovrà comunicarlo, tramite e-mail, all'indirizzo immatricolazioni.unimercatorum@legalmail.it.
2. In ogni caso, il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il termine previsto per l'immatricolazione comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte.

Art. 13

(Sospensione e riattivazione del percorso)

1. I corsisti, che si trovino nella necessità di sospendere il percorso, possono presentare richiesta di sospensione nei seguenti casi, allegando idonea documentazione a supporto:
 - a) gravidanza durante il periodo di astensione obbligatoria o anticipata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 26 marzo 2001 n. 151;
 - b) grave malattia, intesa come uno stato patologico di salute la cui gravità determini l'impossibilità temporanea di svolgere attività lavorativa, a causa della necessità di sottoporsi a cure immediate ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi per la salvaguardia dello stato di salute;
 - c) infortunio che abbia causato lesioni corporali obiettivamente constatabili, tali da impedire temporaneamente lo svolgimento delle normali attività quotidiane;
 - d) gravi problemi familiari, che richiedano l'assistenza al coniuge, al convivente in regime di unione civile o a un parente entro il secondo grado, qualora costoro si trovino in una delle situazioni descritte al secondo e terzo capoverso del presente comma.
2. I corsisti interessati dovranno inviare la relativa comunicazione, con la richiesta di sospensione, al seguente indirizzo immatricolazioni.unimercatorum@legalmail.it
3. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante la motivazione indicata.
4. Eventuale documentazione medica dovrà provenire da una struttura pubblica. La sospensione sarà attiva dal giorno di ricevimento della richiesta e comporterà la sospensione del percorso e della frequenza a qualsiasi attività didattica.
5. Dopo siffatta sospensione, il corsista è tenuto a comunicare all'ufficio preposto, avvalendosi del seguente indirizzo e-mail: immatricolazioni.unimercatorum@legalmail.it, la riattivazione del percorso, conservando le attività svolte durante lo stesso percorso e le tasse versate all'Ateneo.
6. Il corsista, che ha richiesto la sospensione del percorso formativo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, è tenuto, una volta cessata la causa di impedimento, a darne tempestiva comunicazione all'Ateneo. Tale comunicazione è necessaria per consentire la ripresa del percorso,

fatto salvo, comunque, quanto sarà successivamente statuito dal Ministero competente in materia di tali percorsi. In sede di riattivazione della carriera, per quanto attiene alle specifiche responsabilità dell'Università Telematica Universitas Mercatorum, verranno conservate tutte le attività didattiche per cui il corsista avrà già assolto l'obbligo di frequenza previsto dalla normativa di riferimento e le tasse versate all'Ateneo.

Art. 14

(Esame finale)

1. Fatto salvo l'art. 3, comma 7, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77 e come statuito dall'articolo 6, comma 1, sempre del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77, l'esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente uno studio di un caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.
2. Le sedi di svolgimento dell'esame, anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, del succitato D.I. del 24 aprile 2025 n. 77, saranno successivamente indicate con decreto rettorale e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente e ai corsisti.
3. La commissione d'esame, nominata con successivo e pertinente decreto rettorale, è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
4. L'esame finale è superato, da parte dei corsisti, che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media tra il voto ottenuto nell'esame finale e la media dei voti conseguiti negli insegnamenti e nei laboratori. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
6. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'Ateneo ed è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
7. Alla conclusione sia dei percorsi di 48 CFU che di quelli di 36 CFU, l'Ateneo trasmetterà al M.I.M. gli elenchi dei docenti che hanno positivamente concluso i suddetti percorsi, distinti per grado d'istruzione, nonché una relazione sull'andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.

Art. 15

(Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di frequenza)

1. La partecipazione regolare alle attività didattiche è condizione imprescindibile per l'ammissione agli esami e all'esame finale.
2. Gli iscritti, che non raggiungeranno la soglia minima di frequenza prevista, saranno esclusi dagli esami e dall'esame finale e decadranno da ogni diritto di rimborso delle somme già versate.
3. In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l'intero importo previsto all'articolo 9 del presente decreto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.

Art. 16

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016), s'informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti o comunque acquisiti dall'Università Telematica Universitas Mercatorum è finalizzato all'esecuzione della procedura selettiva e alla gestione delle relative operazioni e attività connesse. Per maggiori informazioni, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito di Ateneo, con specifico riferimento all'informativa prevista per i partecipanti ai concorsi e alle selezioni banditi dall'Ateneo.

Art. 17

(Diffusione)

1. Il presente decreto verrà trasmesso agli Uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua emanazione.

Il Rettore

Prof. Giovanni Cannata

